

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare costituito dall'Avv. Augusto De Luca **Presidente f.f.**; dall'Avv. Fabio Micali, dal Dott. Roberto Proietti **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 10 settembre 2015 e ha adottato la seguente decisione:

“”

**(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ALBERTO SCRABOLE e PAOLO GIORDANI (all'epoca dei fatti soci e amministratori di fatto della Società AC Legnano Srl), GIUSEPPE RESTA (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Legnano Srl) - (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015).**

### Il deferimento

Con provvedimento del 19 giugno 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il Signor Paolo Alberto Scrabole per rispondere delle seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS, per aver conseguito, insieme al Signor Paolo Giordani, il controllo della Società AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor Boris Dimitry Sobrino, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all'art. 37, comma 1 delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 per aver tentato di sottoscrivere l'aumento di capitale, indispensabile per la copertura delle perdite al 30/6/2011 con assegni privi di copertura; d) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto della Società AC Legnano Calcio Srl e

socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa.

2) Il Sig. Paolo Giordani per rispondere delle seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS, per aver conseguito, insieme al Sig. Paolo Alberto Scrabole il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor Boris Dimitry Sobrino, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all'art. 37, comma 1 delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l'aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla Società emittente. d) art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all'applicazione dell'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa.

3) Il Sig. Giuseppe Resta all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Legnano Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione:

a) all'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 37 delle NOIF, per aver effettuato nell'agosto 2009 la cessione di 24 calciatori del settore giovanile della Società AC Legnano Srl alla Società Novara Calcio Spa, sottoscrivendo in bianco i moduli delle variazioni di tesseramento, senza indicazione del nome di ciascun calciatore e della modalità dell'operazione; b) all'art. 19 dello Statuto FIGC per aver provveduto nell'agosto 2009 alla cessione di 24 calciatori del settore giovanile della Società AC Legnano Srl, per un importo irrisorio determinando con il proprio comportamento un depauperamento del patrimonio societario.

## **2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

## **3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Alberto

Scrabole 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Paolo Giordani 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Giuseppe Resta 3 (tre) anni di inibizione e € 10.000 (euro diecimila/00) di ammenda.

#### **4. La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Nel corso del dibattimento presso la CDN del procedimento disciplinare n. 831pf11.12, relativo al fallimento della Società AC Legnano Calcio Srl, a seguito di una memoria difensiva depositata dal Signor Boris Dimitry Sobrino, emergevano ulteriori violazioni disciplinari che inducevano il Procuratore Federale Vicario a disporre l'apertura di un nuovo procedimento con n. 744pf1213, avente ad oggetto "*Eventuali violazioni disciplinari derivanti da fatti descritti nella memoria difensiva del Signor Boris Dimitry Sobrino depositata il 6/3/2013 alla CDN nel procedimento anche a suo carico*" e l'estrazione di copia di tutta la documentazione del procedimento 831pf1112 e la sua allegazione al nuovo. All'esito dell'attività istruttoria, alcune fattispecie descritte nella memoria del Sig. Sobrino, trovavano riscontro nell'attività di indagine e dalla documentazione acquisita emergevano ulteriori violazioni che costituivano oggetto del corrente deferimento e che sono illustrate in modo analitico nella relazione del collaboratore della Procura Federale depositata il 27/12/2013. I fatti contestati ai deferiti nel deferimento in questione, comprovano oltre ogni ragionevole dubbio i gravi comportamenti antiregolamentari contestati ai Signori Paolo Alberto Scrabole, Paolo Giordani e Giuseppe Resta, così come articolati e richiamati dalla Procura Federale in relazione a ciascun deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Alberto Scrabole 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Paolo Giordani 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Giuseppe Resta 3 (tre) anni di inibizione e € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda.

**(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Fallimento Società Spal 1907 Spa) - (nota n. 12327/880 pf13-14 AM/ma del 18.6.2015).**

#### **Il deferimento**

Con atto del 18.6.2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Cesare Butelli, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 5 del CGS nonché dell'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per avere causato la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale della Società Spal 1907 Spa, la mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza, lo svincolo dei calciatori tesserati e il conseguente fallimento del predetto sodalizio sportivo.

## **Il dibattimento**

Alla riunione odierna, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il deferito Cesare Butelli le sanzioni dell'inibizione per anni 5 (cinque) e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Nessuno è comparso per il deferito né sono pervenuti scritti difensivi.

## **I motivi della decisione**

Ritiene il Tribunale accertata per tabulas, non contestata e quindi da considerarsi comprovata la responsabilità del deferito Butelli, all'epoca dei fatti Presidente del CdA dall'8 settembre 2008, Amministratore unico del sodalizio dal 16 aprile 2012 e liquidatore dal 6 agosto 2012 al 20 marzo 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal luglio 2008, attraverso Società di sua proprietà, per le violazioni a lui ascritte.

Nel merito appare del tutto evidente che la documentazione depositata in atti dalla Procura federale è idonea a far ritenere che nella specie l'incolpato, in ragione delle sue specifiche cariche e competenze, ha svolto effettive e preminenti funzioni gestionali nell'ambito della Società, causando con i propri comportamenti (molti dei quali definitivamente accertati nell'ambito di precedenti giudizi disciplinari), la cattiva gestione della stessa in palese violazione dell'art.19 dello Statuto della Figc che ha determinato il grave dissesto societario e l'inevitabile fallimento.

Da tutti i fatti evidenziati dalla Procura con esaustiva documentazione, da considerare anche unitariamente, emerge in modo incontestabile il quadro di una amministrazione e di una gestione condotta in modo assolutamente irregolare, in spregio a ogni regola societaria, contabile e fiscale, connotata da impegni economici e spese non proporzionate agli effettivi ricavi; si tratta, come è chiaro, di condotte pienamente coscienti, volontarie e dolose tali da escludere in radice la ricorrenza della necessità, più volte ribadita dalla Corte federale, di accertare se siano ravvisabili, a carico dei deferiti, elementi di effettiva colpevolezza, onde escludere ogni applicazione automatica della norma che sanziona gli amministratori delle Società fallite.

In particolare i paragrafi A), B), C), D), E) della parte motiva dell'atto di deferimento manifestano che il Butelli nel biennio precedente al fallimento si è reso responsabile del dissesto economico, patrimoniale e finanziario della Spal 1907 Spa operando in condizioni di squilibrio di bilancio, associato al crescente carico debitorio nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali, come peraltro costantemente accertato dagli Ispettori della Co.Vi.So.C. nel corso dei controlli periodici effettuati.

Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a ritenere provata la responsabilità disciplinare del deferito per la violazione del disposto di cui agli articoli del CGS e delle NOIF contestati; di conseguenza va ritenuta congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale.

## **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Butelli Cesare la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque) e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

**(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI TORMENTI, MARCELLO TORMENTI e FRANCO TORMENTI - (nota n. 12280/164 pf13-14 AM/ma del 18.6.2015).**

La Procura federale della FIGC (che ha comunicato la conclusione delle indagini in data 30 gennaio 2015), con nota prot. 12280/164pf13-14/AM/ma del 18 giugno 2015, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Giovanni Tormenti, amministratore unico dal 14.06.2006 al 22.09.2009 e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl: - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10, allo svincolo dei calciatori tesserati ed al conseguente depauperamento patrimoniale, che ne ha causato il successivo fallimento, per le condotte specificatamente descritte nell'atto di deferimento; - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC), per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nell'atto di deferimento;

- Franco Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nell'atto di deferimento;

- Marcello Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla non corretta gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte specificatamente descritte nell'atto di deferimento.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente, ha chiesto la restituzione degli atti in relazione alla posizione di Giovanni Tormenti, per

instaurare correttamente il procedimento nei confronti dello stesso, non essendosi perfezionata la notificazione del deferimento; Per i deferiti, nessuno è comparso.

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, preso atto di ciò, ha disposto la restituzione degli atti limitatamente alla posizione di Tormenti Giovanni, e la prosecuzione del procedimento nei confronti degli altri due deferiti.

Nessuno è comparso per i deferiti.

All'esito della discussione la Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni di 2 (due) anni di inibizione e € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda ciascuno nei confronti di Marcello Tormenti e Franco Tormenti.

Ciò posto, questa Sezione Disciplinare rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge quanto segue.

La SS Sambenedettese Calcio Srl è nata a seguito del fallimento della SS Sambenedettese, dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 maggio 2006.

Il 14/06/2006 la Società "OLA Srl" ha comprato il ramo d'azienda della fallita SS Sambenedettese per l'importo complessivo di € 608.000,00 ed ha variato la propria denominazione in "SS Sambenedettese Calcio Srl".

Con il C. U. n. 19 del 27 giugno 2006, il Commissario Straordinario della FIGC ha trasferito il titolo sportivo alla nuova Società.

Nella stagione sportiva 2006/07 la SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di Serie C1 girone B terminando al 8° posto.

Nella stagione sportiva 2007/08 la SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di Serie C1 girone B terminando al 11° posto.

Nella stagione sportiva 2008/09 la SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di Prima Divisione terminando al 16° posto nel girone A, retrocedendo così nel campionato di Seconda Divisione.

Nella stagione 2009/10 la SS Sambenedettese Calcio Srl, fortemente indebitata, non è stata ammessa al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, stagione sportiva 2009/10, per il mancato rispetto dei "criteri legali ed economici e finanziari" (C.U. n. 6/A del 14.07.2009) e, in particolare, per la mancanza dei seguenti requisiti: a) mancato ripianamento della carenza patrimoniale per 1.190.095,00; b) mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008; c) mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 100.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; d) mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla medesima Lega; e) mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo di Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, di cui all'allegato A), paragrafo III), lettera B), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009.

A seguito della non ammissione al campionato professionistico di competenza, il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della Società SS Sambenedettese Calcio Srl (cfr. C.U. n. 48/A del 21 luglio 2010), la quale ha cessato completamente la propria attività.

Nella stagione 2009/10 è stata iscritta al Campionato Regionale di Eccellenza Marche la US Sambenedettese 1923 nella quale non figurano soci e/o amministratori della precedente Società.

Il Presidente Federale, in seguito al fallimento, ha deliberato la revoca dell'affiliazione della Società SS Sambenedettese Calcio Srl (cfr. C.U. n. 102/A del 19 dicembre 2013)

Nel biennio antecedente la sentenza di fallimento la compagine sociale ha sempre fatto riferimento alla famiglia Tormenti ed il capitale sociale di € 510.000,00 (deliberato e interamente sottoscritto e versato) è risultato suddiviso in parti uguali tra i tre fratelli: Tormenti Franco 33,33% (quota sottoscritta pari a euro 170.000,00); Tormenti Giovanni 33,33% (quota sottoscritta pari a euro 170.000,00); Tormenti Marcello 33,33% (quota sottoscritta pari a euro 170.000,00).

Dai fogli di censimento relativi alle stagioni 2006/07, 2007/08 e 2008/09, emerge che Giovanni Tormenti ha sempre ricoperto il ruolo di Amministratore Unico della SS Sambenedettese Calcio Srl dal 14.06.2006 al 22.09.2009, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni "per improrogabili impegni di lavoro" e, di conseguenza, è stato nominato amministratore unico Pierluigi Giulianelli.

Il 5 ottobre 2009 l'amministratore unico Giulianelli provvedeva alla nomina quale procuratore speciale di Alessandro Righetti e successivamente, dal 05/11/2009, la Società veniva posta in liquidazione con la nomina di liquidatore, Pierluigi Giulianelli, sostituito dal 22.03.2010 e sino alla dichiarazione di fallimento, da Alessandro Righetti.

Nelle ultime due stagioni di attività i membri dell'organo direttivo della Società SS Sambenedettese Calcio Srl Srl sono stati i seguenti: a) stagione sportiva 2007/08 > Giovanni Tormenti con la carica di Amministratore Unico; Marcello Tormenti con la carica di Dirigente; Franco Tormenti con la carica di Dirigente; b) nella stagione sportiva 2008/09 > Giovanni Tormenti con la carica di Amministratore Unico; Marcello Tormenti con la carica di Dirigente; Franco Tormenti con la carica di Dirigente.

Le cariche sportive della Sambenedettese, per le stagioni calcistiche nelle quali è stata sportivamente attiva e, quindi, sino al termine della stagione 2008/09, hanno ricalcato esattamente quelle civilistiche dove tutte le funzioni erano svolte dai fratelli Tormenti (Giovanni quale amministratore unico e Marcello e Franco quali dirigenti), senza alcuna indicazione nella documentazione societaria di specifiche deleghe o ruoli.

Per quanto concerne specificamente la situazione economico-patrimoniale, va considerato quanto segue.

Dall'analisi dei bilanci ufficiali, estratti dalla banca dati Telemaco, depositati al 30 giugno 2006, al 30 giugno 2007, al 30 giugno 2008 ed al 30 giugno 2009, nonché le relazioni ispettive effettuate dalla Co.Vi.So.C. nel settembre 2008, e nel gennaio e maggio 2009, risulta che:

- il bilancio della Società al 30 giugno 2006 presentava una forte esposizione debitoria verso banche per circa € 600.000,00 e altri debiti per circa € 500.000,00, fra i quali i debiti

verso il fallimento precedente ammontanti ad 458.000,00 mentre, dal punto di vista economico, non vi erano attività, i ricavi erano pari a zero, ed i costi erano quasi esclusivamente salari e stipendi;

- al 30 giugno 2007 il bilancio della Società si è chiuso con un saldo negativo di € 954.694,00, determinato anche dai costi dei finanziamenti in essere verso banche, dagli interessi dovuti sul debito al fallimento precedente, dalle imposte di esercizio, nonché dai compensi dovuti ai 5 allenatori che si sono avvicendati nel corso della stagione per un costo totale di 151.149,00 portando, in tal modo, il saldo negativo al di sopra dell'intero capitale sociale costringendo, di conseguenza, i soci ad intervenire azzerando la riserva soci in conto aumento capitale per euro 600.000,00 e riducendo il capitale sociale; il profilo finanziario della Società si era aggravato con una liquidità bancaria ridotta a poche migliaia di euro, mentre la situazione debitoria verso gli istituti di credito era ulteriormente peggiorata con due nuove aperture di credito fino a un massimo di 500.000 euro, utilizzate per 300.000 euro circa, erogate a fronte di fidejussioni personali dei soci; inoltre, il debito verso il fallimento non solo non era stato saldato, ma aveva generato ulteriori interessi passivi, a differenza dei crediti surrogati e non incassati dallo stesso fallimento che non avevano generato alcun interesse attivo;

- il bilancio della Società al 30 giugno 2008 registrava una perdita di € 528.259,00 che ha portato il patrimonio netto in negativo per € 431.688,00 tanto da indurre l'assemblea a deliberare l'azzeramento del capitale per perdite, ma l'importo versato pari ad € 51.900,00 era comunque insufficiente a garantire una corretta gestione economica; dall'analisi del bilancio si rileva l'incasso di parte dei crediti in surroga, utilizzati probabilmente per il rimborso del finanziamento soci per € 300.000,00, ma che ha però costretto la Società a richiedere l'aumento delle linee di credito delle banche locali, garantite da fidejussioni personali dei soci;

- il bilancio relativo al 30 giugno 2009, veniva presentato dal liquidatore Alessandro Righetti ed approvato in data 25.03.2011, in grave ritardo rispetto agli obblighi civilistici; tra le voci attive di ricavo vi erano i proventi pubblicitari e i diritti televisivi con un valore totale della produzione che al 30 giugno 2009 appariva in leggero calo in virtù della plusvalenza di € 895.000,00 dovuta alla cessione di giocatori; gli oneri diversi di gestione, invece, passano da 240.841,00 del 2008 ad 1.433.485,00 del 2009 ma di questo il liquidatore non dà spiegazioni come per le imposte sul reddito che risultano pari a zero (fatto anomalo considerando che si tratta di IRAP e che il costo del personale è in linea con gli anni precedenti); trattandosi di un bilancio relativo ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività sportiva e per la maggior parte del tempo da riferirsi alla liquidazione, gli oneri diversi e le connesse perdite sono evidentemente la conseguenza dell'attività economica precedente; le principali voci di bilancio e la nota integrativa al 30 giugno 2009, nell'evidenziare una perdita di esercizio pari ad euro 2.124.235,00 che ha portato il patrimonio netto negativo ad 2.369.022,00 con una esposizione debitoria nei confronti delle banche per 1,36 ml di euro e con oltre € 700.000,00 di debiti tributari e previdenziali, attestava la grave situazione finanziaria e lo stato di decozione in cui la Società versava.

Ulteriori elementi di valutazione emergono dai controlli (ed, in particolare, dalle ispezioni in date 24 settembre 2008, 21 gennaio 2009 e 18 maggio 2009) eseguiti nei confronti della

Società SS Sambenedettese Calcio Srl dalla Co.Vi.So.C., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e degli articoli 80 e 85 delle NOIF.

All'esito del controllo effettuato il 24 settembre 2008 gli ispettori della Co.Vi.So.C. hanno segnalato che: - il rapporto R/I al 31.12.2007 è stato ricalcolato in 2,213 (rispetto a quello comunicato di 1,758) e quello al 31.03.2008 in 2,17 accertando un'eccedenza di indebitamento rispettivamente di € 239.293 ed € 257.282; - la perdita dell'esercizio 2006/07 era stata parzialmente coperta con i versamenti in c/copertura perdite preesistenti per € 600.000, residuando ulteriori perdite di 413.428; - dalla situazione contabile al 30.06.2008 emergeva, inoltre, una perdita di € 493.278,25, che non teneva conto delle rettifiche ed integrazioni di periodo;

Dal controllo degli ispettori della Co.Vi.So.C. del 21 gennaio 2009, è emerso che: - gli ultimi stipendi corrisposti ai tesserati risalivano al mese di settembre 2008 mentre le ritenute Irpef e Enpals risultavano versate sino al mese di giugno 2008; da luglio a dicembre 2008 la Società aveva accumulato un debito Enpals di € 193.779,96; - non era stata versata l'Iva a debito pari a € 67.292 relativa al periodo ottobre-dicembre 2008; - il parametro R/I al 30.06.2008 è stato ricalcolato in 1,689 (rispetto a quello comunicato di 1,830) e quello al 30.09.2008 in 1,160 (rispetto a quello comunicato di 1,172) accertando un'eccedenza di indebitamento rispettivamente di € 615.356 ed € 1.256.355; - la perdita dell'esercizio 2007/08 oltre alle residue perdite pregresse portavano ad un patrimonio netto negativo di € 431.688 che rendeva urgente e non più differibile l'intervento ai sensi dell'art. 2482 ter c.c.; inoltre, il rapporto PA al 30/06/2008 era negativo e pari ad -0,274.

Durante il controllo degli ispettori della Co.Vi.So.C. del 18 maggio 2009, è stato accertato che: - gli ultimi stipendi corrisposti ai tesserati risalivano al mese di febbraio 2009, mentre le ritenute Irpef e Enpals risultavano versate sino al mese di settembre 2008; - il debito Irpef accumulato ammontava ad 155.035,90 mentre quello Enpals ammontava ad € 241.208,2; - esisteva un debito Iva di € 123.742,55 ed un debito Irap di € 48.622; - la situazione debitoria era ulteriormente peggiorata rispetto all'ultima verifica; il patrimonio netto alla data del 31.12.2008 era negativo per € 1.049.685, trovandosi la Società nelle condizioni di cui all'art. 2482 ter c.c.; - il parametro R/I al 31 dicembre 2008 ammontava a 1,059 con eccedenza di indebitamento di € 1.452.202; inoltre il rapporto PA era negativo e pari a -0,598.

Nel corso del periodo sopra indicato, gli organi di Giustizia Sportiva hanno comminato sanzioni alla Società SS Sambenedettese Calcio Srl ed ai suoi rappresentanti legali, per violazioni disciplinari inerenti la sfera amministrativa, contabile e finanziaria e, quindi, strettamente connesse allo stato di dissesto finanziario che ha preceduto il fallimento. In particolare, con il C. U. n. 1/CDN del 2 luglio 2009 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, ha sanzionato con l'inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno Giovanni TORMENTI (presidente e legale rappresentante), Marcello Tormenti e Franco Tormenti (dirigenti e legali rappresentati della medesima Società) e con la sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda la Società Sambenedettese Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri tesserati, per la violazione prevista e punita dagli artt. 85, lett. 8) par. V e 90, comma 2, NOIF per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento

delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per gli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano le responsabilità contestate dalla Procura Federale.

Gli elementi di valutazione acquisiti nel corso del procedimento vanno valutati tenendo conto che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla FIGC "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento".

Ai fini delle decisioni da assumere in questa sede, va considerato anche il parere interpretativo con il quale la Corte Federale ha evidenziato che per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (cfr. Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007).

Gli atti di indagini sopra richiamati inducono a ritenere che gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario e, comunque – avuto riguardo ai criteri evidenziati nelle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (cfr. C.U. n. 36/CDN del 20/11/2008) -, deve ritenersi che, svolgendo il ruolo di soci, nel biennio antecedente il fallimento tali soggetti abbiano contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa.

Sul punto, va richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione.

Dagli elementi di valutazione sopra descritti, risulta confermato che la situazione economico-finanziaria della Società è stata improntata nell'ultimo biennio di attività sportiva ad una gestione non corretta, aggravata dall'omissivo comportamento dei soci che, di fatto, hanno lasciato la Società al suo destino, come confermato anche dalla mancata iscrizione al campionato professionistico di competenza e dalla cessazione di ogni attività sportiva.

Gli atti gli indagine dimostrano che al momento della cessazione dalla carica di Amministratore Unico di Giovanni Tormenti la Società versava già in un gravissimo stato di decozione, anche per effetto dei suoi comportamenti, come appare dalle risultanze ispettive della Co.Vi.So.C. del 18 maggio 2009, dalle perdite maturate al 30 giugno 2009 pari a € 2.369.022,00, nonché dal provvedimento emanato a suo carico dagli organi di giustizia della FIGC per violazioni alle norme amministrative e gestionali.

Gli esiti delle indagini svolte sono idonei a far ritenere che: - condotte gestionali rilevanti (che saranno separatamente valutate all'esito della corretta instaurazione del procedimento nei confronti dell'interessato), relative al biennio precedente il fallimento, sono state poste in essere da Giovanni Tormenti, titolare del 33% del pacchetto societario, amministratore unico e legale rappresentante della Società dal 14.06.2006 al 22.09.2009; - tuttavia, anche Franco Tormenti e Marcello Tormenti, dirigenti e soci di riferimento della SS Sambenedettese Calcio Srl dal 14/06/2006 e sino alla dichiarazione di fallimento, entrambi con il 33,3% delle quote, hanno posto in essere condotte che hanno inciso sul dissesto economico-patrimoniale della Società e, quindi, gli stessi sono da ritenersi responsabili della cattiva gestione della Società e del conseguente suo fallimento per non aver vigilato sulla cattiva gestione dell'amministratore omettendo gli indispensabili interventi sul capitale sociale.

In sostanza, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano la responsabilità dei deferiti in quanto:

- Franco Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte sopra specificatamente descritte;
- Marcello Tormenti, dirigente con delega di rappresentanza e proprietario del 33% delle quote societarie della SS Sambenedettese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, anche omettendo di vigilare sulla non corretta gestione dell'amministratore unico e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2009/10 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, per le condotte sopra specificatamente descritte.

Conseguentemente, tali condotte vanno sanzionate. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità dei deferiti, come emergenti dall'atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e delibera di infliggere:

- a Franco Tormenti, 2 (due) anni di inibizione e € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda;

- a Marcello Tormenti, 2 (due) anni di inibizione e € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda.

**Il Presidente f.f. del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Augusto De Luca

“”

**Publicato in Roma il 10 settembre 2015**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio